



**S**tazione  
**U**nica  
**A**ppaltante

Corso Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza – PEC: [provpc@cert.provincia.pc.it](mailto:provpc@cert.provincia.pc.it)

### DISCIPLINARE DI GARA

#### **STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA P/C DEL COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE (PC)**

**PROCEDURA TELEMATICA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 60 del D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO PATRIMONIALE) E DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE NEI MERCATI. PERIODO 01.01.2023 – 31.12.2027.**

**CODICE CIG: 9440189268**

Stazione appaltante:	Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza <b>per conto del Comune di Borgonovo Val Tidone (PC)</b>
Procedura:	Appalto sotto soglia comunitaria, da aggiudicare tramite procedura di gara telematica aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016.
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

### INDICE

## 1. PREMESSE

Il presente Disciplinare di gara (di seguito, anche solo, "il Disciplinare") contiene norme integrative relativamente alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'affidamento in concessione del "SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO PATRIMONIALE) E DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE NEI MERCATI. PERIODO 01.01.2023 – 31.12.2027", come meglio esplicitato nel Capitolato speciale ("il Capitolato") e negli altri elaborati costituenti la documentazione di gara.

In tal senso, con determinazione a contrattare n. 517 del 06/10/2022, il Responsabile del Procedimento del Comune di Borgonovo Val Tidone (di seguito, anche solo, "il RUP"), Dott.ssa Ivana Pallavera, Responsabile Settore Economico Finanziario, ha disposto di procedere all'affidamento dell'appalto in oggetto mediante attribuzione della funzione selettiva dell'operatore alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza (di seguito, anche solo "SUA Provincia di Piacenza" o "SUA"), in forza e secondo le modalità previste dalla Convenzione sottoscritta dallo stesso Comune di Borgonovo Val Tidone e dalla Provincia di Piacenza, ai sensi dell'art. 37, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, registrata in data 04/01/2022 al n. 4 del Registro delle scritture private della Provincia di Piacenza.

Pertanto, la procedura verrà espletata dalla SUA mentre il Comune di Borgonovo Val Tidone dichiarerà l'aggiudicazione e stipulerà il contratto con l'aggiudicatario. In particolare, le operazioni di apertura e verifica della documentazione, la raccolta della eventuale documentazione relativa ai sub-procedimenti di soccorso istruttorio e di anomalia delle offerte, nonché la redazione dei verbali di gara e le comunicazioni agli operatori economici fino alla fase di dichiarazione dell'efficacia dell'aggiudicazione verranno svolte a cura della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza.

Il presente servizio è aggiudicato conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici" (di seguito, "Codice"), e - per quanto applicabile - dal DPR 5 ottobre 2010, n. 207 ("Regolamento"), oltre che dalle disposizioni previste dal presente Disciplinare di gara e dagli ulteriori elaborati costituenti i documenti di gara di cui al successivo paragrafo 3.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, ai sensi dell'art. 95 del Codice.

Ai sensi dell'art. 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione di cui al paragrafo 2 del presente Disciplinare.

Il luogo di svolgimento delle prestazioni è il Comune di Borgonovo Val Tidone – codice NUTS ITH51.

I **punti di contatto** della presente procedura sono:

- **PROVINCIA DI PIACENZA (in seguito anche "Provincia")**, con sede legale in Via Garibaldi, n. 50 – 29121 Piacenza – tel. 0523/7951, fax 0523/329830, email: [provpc@provincia.pc.it](mailto:provpc@provincia.pc.it), pec: [provpc@cert.provincia.pc.it](mailto:provpc@cert.provincia.pc.it), sito internet [www.provincia.pc.it](http://www.provincia.pc.it);

- **Comune di BORGONOVO VAL TIDONE (PC)**, con sede legale in P.zza Garibaldi, 18 29011, Borgonovo Val Tidone (PC) – tel. 0523 861811 – fax 0523 861861 – email: [tributi@comune.borgonovo.pc.it](mailto:tributi@comune.borgonovo.pc.it) – pec [protocollo.borgonovo@legalmail.it](mailto:protocollo.borgonovo@legalmail.it) – sito internet <https://www.comune.borgonovo.pc.it/>
- **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice: Dott.ssa Ivana Pallavera Responsabile Settore economico finanziario del Comune di Borgonovo Val Tidone (PC);
- **Responsabile della Fase di Affidamento** (di seguito, anche "RFA"): Dott.ssa Giuliana Cordani, Titolare della Posizione Organizzativa "Stazione Unica Appaltante" della Provincia di Piacenza.

## 2. SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL'EMILIA-ROMAGNA (SATER)

Per l'espletamento della presente gara, la S.U.A. si avvale, in forza dell'Accordo stipulato in data 23/10/2018 n. rep. 292, del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (di seguito, "SATER"), accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> (di seguito "sito").

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara. Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:

- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- la registrazione al SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 2.1.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il SATER, e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

### 2.1 REGISTRAZIONE DELLE DITTE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare, nei relativi allegati e guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

### **3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, DUVRI E COMUNICAZIONI**

#### **3.1 DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara, approvata con Delibera della Giunta Comunale n. 129 del 26/09/2022 e con Determina a contrarre n. 517 del 06/10/2022, è composta dai seguenti documenti, oltre al presente Disciplinare (**"Allegato 5"**):

1. Progetto ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15 del Codice, contenente la Matrice dei Rischi e il P.E.F. di massima (**"Allegato 1"**);
2. Capitolato speciale d'oneri (**"Allegato 2"**);
3. Schema di convenzione (**"Allegato 3"**);
4. Bando di gara (**"Allegato 4"**);
5. Modulo di istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni integrative (**"Allegato 6"**);
6. Modulo semplificato per le imprese consorziate designate quali esecutrici (**"Allegato 7"**);
7. Modulo dichiarazioni di avvalimento (**"Allegato 8"**);
8. Modulo "Offerta economica" (**"Allegato 9"**);
9. Schema di Piano Economico Finanziario (**"Allegato 10"**)

La documentazione di gara è disponibile sul SATER.

#### **3.2 CHIARIMENTI**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente come precisato al successivo paragrafo 3.4., **entro le ore 10:00 del giorno 27/10/2022.**

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti ricevute, e le relative risposte, se di interesse generale, saranno consultabili su SATER.

**N.B.** Si precisa che i concorrenti, partecipando alla gara, accettano che tali pubblicazioni abbiano valore di comunicazione a tutti gli effetti di legge, impegnandosi a consultare periodicamente il predetto sito di SATER.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici né formulazioni difformi rispetto al presente paragrafo nonché al successivo paragrafo 3.4.

### **3.3 DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)**

Come specificato nel Progetto di cui all'**Allegato 1**, il Comune di Borgonovo Val Tidone non ha individuato rischi di interferenza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

### **3.4 COMUNICAZIONI**

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al SATER, valido indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle Comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice.

Tutte le Comunicazioni tra la SUA e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il SATER all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.

È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di Comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla SUA; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle Comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la Comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la Comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la Comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## **4. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, VALORE E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

Oggetto della presente concessione è il servizio di gestione, accertamento e riscossione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui ai commi 816-836 della L. 160/2019 e del canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati di cui ai commi 837-847 della L. 160/2019.

La presente concessione non è suddivisa in lotti funzionali aggiudicabili separatamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del Codice, in quanto trattasi di un complesso di prestazioni costituenti un *unicum* funzionale, la cui corretta esecuzione ne rende opportuna la gestione unitaria e organica, a cura del

medesimo operatore. In considerazione dell'importo del presente appalto, non è comunque preclusa la partecipazione degli operatori di ridotte dimensioni, i quali – se del caso – potranno ricorrere anche agli strumenti di partecipazione offerti dal D.Lgs. 50/2016 (partecipazione in RTI, etc.)

L'affidamento è pertanto individuato dal seguente CPV:

<b>Descrizione servizi</b>	<b>Riferimento CPV</b>
Servizi di organismi di riscossione	79940000-5

Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, si precisa che l'oggetto del presente appalto **non** è suddiviso in prestazioni principali e prestazioni secondarie in quanto le prestazioni previste così come descritte in dettaglio nel Capitolato Speciale d'Appalto, sono di natura sostanzialmente omogenea. Pertanto, relativamente alla presente procedura, l'unico tipo di raggruppamento ammissibile, per le ragioni sopra esposte, è quello di tipo orizzontale.

Il servizio oggetto della concessione è svolto dietro corrispettivo erogato dal Comune di Borgonovo Val Tidone, per l'attività svolta dal concessionario, determinato da un aggio percentuale (posto a base di gara), calcolato sull'ammontare netto effettivamente riscosso dal canone unico.

La percentuale dell'**aggio** posta a **base di gara**, al netto di Iva, è pari al 26,8%.

Come previsto dall'art. 165 del D.Lgs. 50/2016 lo svolgimento del servizio in concessione non comporta alcun ulteriore onere di spesa per il Comune committente, mettendo in capo al concessionario il trasferimento del rischio operativo.

Nella tabella sottostante si evidenzia il calcolo del valore complessivo presunto dell'appalto, determinato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e calcolato ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 50/2016, concludente in € 200.033,21 (oltre IVA di legge):

<b>A</b>	<b>DESCRIZIONE DEL SERVIZIO</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO</b>
A.1	Importo complessivo per l'esecuzione del servizio di gestione, accertamento e riscossione di CUP e canone mercatale per la durata di 5 (cinque) anni (esclusa proroga tecnica)	€ 153.871,70
A.2	Opzione di proroga tecnica (6 mesi) ex art. 106, c. 11	€ 15.387,17
A.3	Opzione ex art. 106, comma 1, lett. a)	€ 30.774,34
	<b>TOTALE A</b>	<b>€ 200.033,21</b>

## 5. DURATA E OPZIONI

La concessione avrà durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, ovvero, se precedente, dalla data di attivazione del servizio.

Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del Codice dei Contratti pubblici, per un importo massimo pari al quinto dell'importo a base di gara. In tal caso il concessionario sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto iniziale e non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, qualora al termine del contratto non siano state completate le formalità relative alla nuova concessione, il concessionario dovrà garantire il servizio alle stesse condizioni per il tempo strettamente necessario ad addivenire a nuova aggiudicazione, fino a un massimo di 6 (sei) mesi.

Su richiesta del Comune, l'aggiudicatario è tenuto ad attivare il servizio anche nelle more della stipula della convenzione e ad adempiere all'eventuale richiesta del Comune di chiedere l'esecuzione anticipata della convenzione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice.

## 6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, "aggregazione di imprese di rete").

**È vietato** al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione della convenzione non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata alla durata della concessione (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 7. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001.

## 8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

### 8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale (art. 83, commi 1, lett. a) e 3 del Codice):

- a) Iscrizione al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Provincia in cui il concorrente ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XVI del Codice), per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura. In caso di cooperative o consorzi di cooperative, anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico); in caso di cooperative sociali, anche l'iscrizione all'Albo regionale;
- b) all'impresa di altro Stato Membro, non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato Membro nel quale è stabilita, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente;
- c) iscrizione all'Albo dei Soggetti Abilitati a svolgere l'Attività di Accertamento, Liquidazione e Riscossione delle Entrate degli Enti Locali, di cui all'art. 53 del D.L.gs. 446/1997 per la categoria prevista dall'art. 6, comma 1, lett. b), del D.M. 11/09/2000, n. 289;
- d) in caso di cooperative o consorzi di cooperative, anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico); in caso di cooperative sociali, anche l'iscrizione all'Albo regionale;

Per la comprova dei suddetti requisiti la SUA acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico all'interno del DGUE (cfr. successivo paragrafo 16.2), degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

## 8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Ogni operatore economico concorrente deve, **a pena di esclusione**, essere in possesso del seguente **requisito di capacità tecnica professionale** (art. 83, comma 1, lett. c) e All. XVII, Parte II del Codice):

- aver eseguito congiuntamente, per 3 (tre) anni consecutivi compresi nell'ultimo quinquennio, servizi di gestione analoghi a quelli posti a base di gara (CUP, IP/DPA, TOSAAP, COSAP e CNR) in almeno 3 (tre) Comuni con numero di abitanti complessivamente pari o superiore a 7.000. Tali servizi dovranno essere stati svolti in maniera consecutiva e regolare, con buon esito (senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti definitivi, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori). In sede di offerta l'operatore economico dovrà predisporre un elenco di tali servizi con indicazione degli importi, delle date di svolgimento, della denominazione dei committenti del servizio, nonché del numero di abitanti;
- disporre, per tutta la durata del contratto, qualora aggiudicato, di una sede operativa individuata come unità locale regolarmente iscritta alla CCIAA, dotata di attrezzature informatiche di tecnologia avanzata (computer, fotocopiatrici, scanner, ecc.), nonché di tutti i servizi necessari alla facilitazione delle comunicazioni (telefono, fax, posta elettronica, anche certificata) ed in particolare di collegamenti telematici sia per l'accesso a banche dati utili all'attività in affidamento che per consentire lo scambio dei flussi di informazione con l'ufficio competente dell'Ente e con l'utenza;
- essere in possesso di e/o impegnarsi ad attivare, entro la data di inizio del servizio, un portale web in grado di supportare l'attività in concessione, che consenta ai contribuenti di accedere alle seguenti informazioni/funzionalità: download della modulistica, possibilità di contatto/interazione via e-mail, aggiornamento normativo;
- avere in organico, alla data di presentazione dell'offerta del presente bando, le seguenti figure professionali:
  - almeno n. 1 dipendente con qualifica dirigenziale;
  - almeno n. 1 dipendente provvisto di abilitazione a "messo notificatore";
  - almeno n. 1 dipendente provvisto di abilitazione ad "accertatore";
  - almeno n. 1 dipendente provvisto di abilitazione ad "ufficiale della riscossione".

### 8.2.1 POSSESSO DI CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ (ex ART. 87 DEL D.LGS. N.50/2016)

Il concorrente deve essere in possesso della certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9001: 2015, in corso di validità, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee relative alla certificazione.

## 8.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

Ogni operatore economico concorrente deve, **a pena di esclusione**, essere in possesso dei seguenti **requisiti di capacità economico-finanziaria** (art. 83, comma 1, lett. b) e All. XVII, Parte I, del Codice):

- a) essere in possesso di referenze di almeno un istituto bancario, di data non anteriore a tre mesi da quella fissata per la presentazione delle offerte, da cui risulti che l'operatore economico concorrente ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità e che è in possesso della capacità economica e finanziaria per svolgere il servizio oggetto di concessione; detto requisito non potrà essere oggetto di avvalimento;
- b) avere chiuso gli ultimi tre esercizi compiuti e regolarmente approvati senza perdite di esercizio.

#### **8.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE **si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.** In particolare, nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Si precisa che, stante la presenza di una sola prestazione principale, è ammessa la partecipazione in RTI orizzontale (e non anche in RTI verticale).

Nel dettaglio, i **requisiti generali** e **di idoneità** di cui ai paragrafi 7. e 8.1. devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE; da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Si precisa che, con riferimento ai requisiti di idoneità di cui al paragrafo 8.1., lett. a) e b) ciascun operatore deve essere in possesso del requisito di idoneità riferito alla propria natura giuridica.

I **requisiti di capacità tecnico-professionale** di cui al paragrafo 8.2. devono essere posseduti dall'RTI nel suo complesso.

La certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 in caso di partecipazione da parte di un RTI deve essere posseduto da tutti i costituenti il raggruppamento.

I **requisiti di capacità economico-finanziaria** di cui al paragrafo 8.3. devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE e da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

#### **8.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) e c) (consorzi stabili) del Codice:

- i **requisiti generali e di idoneità professionale** di cui ai paragrafi 7. e 8.1 devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici;
- il **requisito di capacità tecnico-professionale** di cui al paragrafo 8.2, il requisito di cui al paragrafo 8.2.1 e il **requisito di capacità economico-finanziaria** di cui al paragrafo 8.3. deve essere posseduto direttamente dal consorzio medesimo. La sussistenza, in capo ai consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dei requisiti è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

## 9. AVVALIMENTO

L'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico-professionale avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

**Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale, nonché – in ragione delle peculiarità (natura soggettiva) dei requisiti economici-finanziari richiesti nel presente affidamento, cfr. paragrafo 8.3., lett. a) e b) – per la dimostrazione dei requisiti economici-finanziari stessi.**

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto della convenzione.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la SUA impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, l'RFA richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 3.4., al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la SUA procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Per l'avvalimento si consiglia di utilizzare gli appositi Modelli di cui all'Allegato 8 al presente disciplinare.

## 10. SOPRALLUOGO

Non è previsto alcun sopralluogo.

## 11. SUBAPPALTO

**In ragione della peculiarità del servizio affidato è vietato il subappalto del servizio tranne che per quanto concerne le prestazioni accessorie e per un massimo del 30% dell'importo complessivo del contratto e alle condizioni indicate all'art. 174 del Codice dei Contratti Pubblici:**

- **attacchinaggio, materiale affissione dei manifesti;**
- **installazione, manutenzione e sostituzione degli impianti di affissione;**
- **stampa, spedizione postalizzazione, notifica di atti e documenti.**

Con riferimento alle suddette attività, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, il concessionario potrà stipulare con soggetti terzi in possesso dei requisiti richiesti idoneo contratto, comunque vincolato alla durata del contratto di concessione tra Comune e concessionario, che decadrà automaticamente con lo scadere dello stesso.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera b) del D. M. 289/2000, il conferimento in sub concessione del servizio a terzi comporta la cancellazione d'ufficio del Concessionario dall'albo.

Il subappalto comporta, fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, la facoltà dell'Ente di dichiarare la risoluzione di diritto della concessione con effetto dal giorno successivo a quello della notifica dell'atto con cui il Comune ha adottato la relativa decisione.

**Laddove intenda ricorrere al subappalto, il concorrente deve indicare in sede di offerta, all'interno del DGUE, le prestazioni accessorie che intende subappaltare a terzi. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.**

Successivamente all'aggiudicazione della concessione, e prima dell'inizio dell'esecuzione della stessa, l'aggiudicatario deve depositare il contratto di subappalto al RUP, indicando i dati anagrafici dei subappaltatori coinvolti, e trasmettere certificazione attestante il possesso da parte dei subappaltatori della capacità tecnico-professionale e la dichiarazione dei subappaltatori attestante l'assenza in capo ai medesimi dei motivi di esclusione di cui dall'art. 80 del Codice. Il contratto di subappalto deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'aggiudicatario dovrà prontamente provvedere a sostituire i subappaltatori rispetto ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice o l'assenza di capacità tecnico-professionale.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subconcessione.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti del Comune di Borgonovo Val Tidone di quanto subappaltato.

## 12. GARANZIA PROVVISORIA

A pena di esclusione, la gara è corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo a base di gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza, al netto dell'opzione di proroga tecnica e opzione art. 106 comma 1 lett. a).

	<b>IMPORTO A BASE DI GARA</b>	<b>IMPORTO CAUZIONE</b>
<b>1</b>	<b>€ 153.871,70</b>	<b>€ 3.077,43</b>

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice. Per fruire delle riduzioni, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta allegando copia conforme della certificazione posseduta.

La garanzia può essere prestata mediante:

- a) versamento effettuato online tramite il portale PagoPA della Provincia di Piacenza, al link **<https://piacenza.provincia.pluginpay.it/>** selezionando dall'elenco dei servizi a **Pagamento Spontaneo**, il servizio **Cauzione Provvisoria**, provvedendo a compilare i parametri obbligatori richiesti dello specifico servizio unitamente ai dati del contribuente debitore verso la Provincia di Piacenza. E' possibile scegliere un metodo di pagamento e PSP fra quelli proposti, e al termine della procedura, scaricare la ricevuta direttamente dal portale e allegarla all'offerta; la relativa quietanza dovrà riportare la seguente causale "SUA p/c Comune di BORGONOVO VAL TIDONE: cauzione provvisoria appalto SERVIZIO CANONE UNICO PATRIMONIALE";

In tal caso deve essere inoltre presentata una dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o di un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1/9/1993 n. 385, che svolga in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie e che sia sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24/2/1998 n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla garanzia definitiva (la presente clausola non si applica, ai sensi dell'art. 93, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm., alle micro-imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi

ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti). Non sono ammessi i versamenti a mezzo assegni bancari. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali;

- b) fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/1993.

Qualora la garanzia sia costituita nella forma di fideiussione, essa dovrà:

- a) contenere l'espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- b) essere conforme agli schemi emanati con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 31 del 19/01/2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia –Serie Generale n. 38 del 10/04/2018 (Suppl. Ordinario n. 16);
- c) rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile;
- d) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- e) l'operatività della medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

*La garanzia dovrà essere valida per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta.*

***Indipendentemente dalle modalità scelte per la costituzione della predetta garanzia, il concorrente deve comunque presentare, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Tale obbligo non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.***

*La cauzione definitiva dovrà essere prestata prima della formale sottoscrizione del contratto dall'aggiudicatario nella misura del 10% dell'importo contrattuale, fatti salvi gli aumenti previsti dal predetto articolo in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% e al 20%.*

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal Consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice, si ottengono nel caso di possesso, da parte di una sola associata, oppure, per i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del Consorzio e/o delle consorziate.

In caso di raggruppamento di concorrenti, aggregazione di imprese di rete, consorzi ordinari o GEIE da costituire la fidejussione, dovrà essere intestata a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento/aggregazione/consorzio/GEIE.

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contratto, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Di seguito le modalità di presentazione della cauzione provvisoria:

1. in originale sotto forma di documenti informatici, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da:
  - o autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;
  - o ovvero da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del su richiamato Decreto;
- c) sotto forma di copia informatica di documento cartaceo (scansione digitale) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale. Il documento dovrà esser costituito:
- d) dalla cauzione sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- e) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell'autodichiarazione, da autentica.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - **e quindi è causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

**13. DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI € 20,00 (venti/00) A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC), DOVUTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE 23/12/2005, N. 266 E DELLA DELIBERAZIONE N. 830 del 21/12/2021 DELL'AUTORITÀ STESSA**

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Il contributo da corrispondere ai sensi di tale delibera è pari a **€ 20,00** (venti/00).

Si precisa che il mancato pagamento del contributo nell'importo sopra indicato costituisce **causa di esclusione**. L'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici costituisce, infatti, condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate all'affidamento di contratti pubblici, come specificato nella risposta di ANAC alla FAQ n° 36 sul sito internet istituzionale dell'Autorità, al seguente

link:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/riscossione>. L'impresa offerente dovrà allegare la ricevuta ai documenti di gara. In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. Il pagamento dovrà essere effettuato tramite il sistema pagoPA, il servizio che permette di pagare gli avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUUV, Identificativo Univoco Versamento), generati attraverso il servizio disponibile sul Portale Pagamenti ANAC al link: <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi> (GCG), attraverso le seguenti modalità di pagamento:

a) "Pagamento on line" mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C., scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.

b) "Pagamento mediante avviso" utilizzando:

- infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.);
- IO, l'app dei servizi pubblici integrata con pagoPA, semplicemente inquadrando il QR code dell'avviso.

Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C., a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta. Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, sia già costituiti che non ancora costituiti, il versamento è unico ed è effettuato dalla capogruppo. Nel caso di Consorzio stabile, il versamento deve essere eseguito dal consorzio. In caso di consorzio ordinario si applica quanto detto sopra in caso di R.T.I.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la SUA accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la SUA esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

#### **14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, relazione tecnica e offerta economica) deve essere effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

**Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.**

L'offerta deve essere collocata sul SATER entro e non oltre il **termine perentorio delle**  
**ORE 10:00 DEL GIORNO 03/11/2022.**

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

**Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta**, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della SUA ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

**Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.**

In ogni caso il concorrente esonera la SUA, nonché Intercent\_ER da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER.

La SUA si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SATER.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

**Tutti i documenti devono essere sottoscritti digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.**

Come ulteriormente precisato nel presente Disciplinare, la domanda di partecipazione (incluse le dichiarazioni integrative in essa riportate), le eventuali dichiarazioni di avvalimento, il Patto d'integrità, l'Offerta Economica e Piano di equilibrio Economico-Finanziario, devono essere redatti sui modelli predisposti dalla SUA e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> nella sezione dedicata alla presente procedura nonché sul SATER.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta "Documentazione amministrativa", si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

È consentito presentare direttamente in lingua inglese la documentazione relativa ad eventuali certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti (ad esempio certificati ISO, etc.).

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per almeno 6 (SEI) mesi dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la SUA potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della SUA sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

### **15. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione delle dichiarazioni di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria, la SUA assegna al concorrente un termine - pari a 7 giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la SUA può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la SUA procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice, è facoltà della SUA invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Si precisa che, ai sensi del comma 10 del medesimo art. 83 del Codice, relativo all'istituzione presso l'ANAC del sistema del rating d'impresa e delle relative premialità, *"i requisiti reputazionali alla base del rating tengono conto, in particolare, dei precedenti comportamenti dell'impresa, con riferimento al mancato utilizzo del soccorso istruttorio..."*

## 16. CONTENUTO DELLA BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La busta "**Documentazione Amministrativa**" dovrà contenere i seguenti documenti:

- **Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative (Allegato 6)** – cfr. paragrafo 16.1;
- **DGUE e DGUE** di eventuali **ausiliarie**, nonché quelli derivanti dalla **partecipazione in forme plurisoggettive**, compilato/i tramite il SATER – cfr. paragrafo 16.2;
- **(eventuale)** ulteriore documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione – cfr. paragrafo 16.3;
- **(eventuale) Dichiarazioni integrative delle consorziate esecutrici (in caso di partecipazione in consorzio stabile) ("Allegato 7")**;
- **(eventuale) Modulo dichiarazioni di avalimento ("Allegato 8")**;
- **PASSoe**. In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- documento comprovante **l'avvenuta costituzione della garanzia di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 (cauzione provvisoria)** nell'importo indicato nel presente Disciplinare al paragrafo "GARANZIE" e **dichiarazione di impegno di un fideiussore**;
- per gli operatori economici che presentano la **cauzione provvisoria in misura ridotta**, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, copia della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- **Attestazione di avvenuto pagamento del contributo ANAC**;
- **Copia conforme della certificazione** del sistema di qualità **UNI EN ISO 9001: 2015** di cui al paragrafo 8.2.1;
- **Referenza bancaria** di cui al paragrafo 8.3., lett. a);
- **(eventuale) Procura** nel caso in cui la documentazione sia firmata da procuratore, o altro eventuale documento che attesti i poteri del sottoscrittore.

Tale documentazione amministrativa dovrà essere inserita sul SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

### 16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'**Allegato 6** ("Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative") e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni in esso previste.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater* del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta tecnica e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega sul SATER anche copia della procura oppure del

verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile **oppure**, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale. La SUA si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

## 16.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, [compilando il modello presente sul SATER](#), secondo quanto di seguito indicato.

Il DGUE presente sul SATER, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "Documentazione amministrativa".

**Parte II – Informazioni sull'operatore economico:** il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

***In caso di ricorso all'avvalimento, si richiede la compilazione della sezione C:*** il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega sul SATER:

- 1) DGUE, redatto compilando il modello presente sul SATER, firmato dall'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga (verso il concorrente, la SUA e il Comune), a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata della concessione. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria.

**In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D:** il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare a terzi, nei limiti di quanto previsto nel precedente paragrafo 11.

**Parte III – Motivi di esclusione:** il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 7 del presente Disciplinare (Sez. A-B-C-D della Parte III del DGUE).

**Parte IV – Criteri di selezione:** Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A, per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale di cui paragrafo 8.1. del presente Disciplinare;
- b) la sezione B, per dichiarare il possesso del requisito di capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 8.3. del presente Disciplinare;
- c) la sezione C, per dichiarare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al paragrafo 8.2. del presente Disciplinare.

**Parte VI – Dichiarazioni finali:** il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

**Il DGUE deve essere presentato:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE: da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete: da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili: dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse.

**NOTA BENE:** il possesso dei requisiti di cui al comma 1 e 2 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 deve essere dichiarato dal Legale Rappresentante dell'impresa concorrente nella Parte II, sezione "B" del DGUE. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti (in carica o cessati) indicati al comma 3 del medesimo articolo 80, con l'indicazione dei dati identificativi degli stessi, oppure dalla banca dati ufficiale o del pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

**NOTA BENE:** Per l'elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l'attestazione si richiama il Comunicato dell'Autorità Nazionale Anticorruzione dell'8/11/2017 (al quale si rimanda per ulteriori approfondimenti e

che ha sostituito il precedente comunicato del 26/10/2016), compatibilmente con la novella apportata al Codice dall'art. 49, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 56/2017.

Nel caso in cui il Legale Rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2, 5 lett. c) e 5 lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2, 5 lett. c) e 5 lett. l), firmandola digitalmente o, in alternativa, scansionando il documento con firma autografa e allegando, in questo secondo caso, copia conforme del documento di identità in corso di validità.

Si precisa che, nel caso fossero intervenute, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, cessazioni dalla carica dei soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del Codice dei contratti pubblici e/o si fossero verificati casi di cessioni o acquisizione di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria, le dichiarazioni sostitutive di cui sopra vanno rese, da parte della società cessionaria, incorporante o risultante dalla fusione anche relativamente ai soggetti cessati dalla carica e ai soggetti che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse.

### **16.3 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

#### **16.3.1 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al paragrafo 16.1.

##### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:**

- copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti/percentuali delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

##### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:**

- copia scansionata dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti/percentuali delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, dichiarazione attestante:**

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8 del Codice,

conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà la convenzione in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti/percentuali delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:**

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti/percentuali delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:**

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti/percentuali delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- **in caso di RTI costituito:** copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti/percentuali delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le parti/percentuali delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

## 17. SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI

Il concorrente può dichiarare quali informazioni fornite, inerenti all'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 del Codice).

In base a quanto disposto dall'art. 53, comma 5 del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali.

A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente.

La ditta concorrente può quindi allegare su SATER una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata "Segreti tecnici e commerciali", nella sezione "OFFERTA TECNICA" (cfr. paragrafo 18.), contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali **PARTI** dell'offerta (**non già tutta l'offerta**) sono da segretare.

La SUA si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d'ora che, in caso di accesso cd. difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale,

secondo quanto precisato nel modulo "Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative" di cui all'Allegato 6.

**IMPORTANTE:** Si fa presente fin da ora che, nel caso nulla venga dichiarato in merito nell'ambito dell'offerta tecnica, la Stazione Appaltante presumerà che non sussista nella stessa alcun segreto tecnico e/o commerciale da sottrarre all'accesso.

## 18. CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA TECNICA"

La **busta "offerta tecnica"** contiene i seguenti documenti, da allegare sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>:

- **a pena di esclusione**, una **Relazione tecnica** del servizio offerto (di seguito, "la Relazione"), che dovrà essere redatta dal concorrente su proprio file di testo nel rispetto delle prescrizioni di seguito indicate.

La Relazione deve contenere la proposta tecnico-organizzativa del concorrente, con riferimento ai criteri di valutazione indicati nella "TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI TECNICI" di cui al successivo paragrafo 20.1., seguendo l'ordine dei criteri di valutazione indicati nella tabella e riportando chiaramente i titoli di tali criteri.

La Relazione deve avere carattere Times New Roman – corpo 12; eventuali tabelle e grafici potranno avere corpo del carattere differente, purché facilmente leggibili. La Relazione deve essere contenuta entro un massimo di 10 facciate (comprehensive di eventuali allegati; è escluso dal computo delle facciate la pagina di copertina, l'indice riepilogativo e l'eventuale copia della certificazione), foglio A4.

Le eccedenze rispetto ai limiti dimensionali della Relazione sopra evidenziati non saranno oggetto di valutazione e verranno pertanto considerate come non esistenti;

- **eventuali segreti tecnici e commerciali**, secondo quanto indicato al precedente paragrafo 17.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto e nella documentazione di gara, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere **sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore;** nel caso di concorrenti associati, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 16.1.

La commissione giudicatrice potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti, tale da non consentire la valutazione di quanto offerto da parte della commissione giudicatrice, comporta **l'esclusione dalla gara.**

## 19. CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA ECONOMICA"

La busta "Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti da allegare sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>:

- il **ribasso unico percentuale** da applicarsi alla **percentuale dell'aggio posta a base di gara**, pari al **26,8%** sulla riscossione (al netto dell'I.V.A.) da dichiarare nel modulo fac-simile allegato 9 al presente Disciplinare

Il concorrente dovrà dichiarare inoltre, nell'allegato 9, la percentuale risultante per la determinazione dell'aggio (ad esempio, con un ribasso percentuale offerto pari al 10%, la percentuale per determinare l'aggio dovuto al concessionario è pari a 24,12%) e l'importo dell'aggio ANNUALE offerto, risultante dall'applicazione della percentuale di aggio dichiarata, importo che verrà usato per la formula di attribuzione del punteggio all'offerta economica (si veda oltre il paragrafo 20.3 del presente Disciplinare).

**NOTA BENE: IN CASO DI DISCORDANZA TRA LA PERCENTUALE DI RIBASSO OFFERTA, LA PERCENTUALE PER LA DETERMINAZIONE DELL'AGGIO RISULTANTE DALL'APPLICAZIONE DEL RIBASSO E/O L'IMPORTO DELL'AGGIO OFFERTO (IN EURO), SARA' CONSIDERATO L'IMPORTO PIU FAVOREVOLE PER IL COMMITTENTE.**

**L'offerta economica dovrà inoltre includere**, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione – da rendere negli appositi spazi dedicati sulla piattaforma SATER - relativa a:

- **la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro.** Tali costi si riferiscono alle misure di sicurezza che l'operatore economico offerente sosterrà internamente per l'esecuzione dell'appalto (es. DPI, corsi specifici di formazione sulla sicurezza, materiale inerente alla sicurezza, sorveglianza sanitaria, ecc...); essi sono completamente a carico dell'offerente poiché sono costi d'esercizio d'impresa. Detti costi della sicurezza non possono essere pari a zero;
- la spesa relativa al **costo lordo, per ogni anno, del personale** per l'esecuzione del servizio oggetto della presente concessione. I costi del personale non devono risultare inferiori ai minimi salariali indicati nelle apposite tabelle ministeriali;
- lo schema di composizione dei costi della manodopera stimata per l'esecuzione del servizio, come sopra specificato., dovrà essere indicato nell'apposito prospetto contenuto nell'allegato 9;
- **Prospetto di equilibrio economico-finanziario ("PEF")**, redatto secondo il modello di cui all'**Allegato 10**, che non sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice, ma sarà considerato da quest'ultima solo ai fini della verifica dell'equilibrio economico-finanziario della concessione.

Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali, con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale risulti pari o superiore a cinque, o all'unità inferiore qualora la terza cifra decimale risulti inferiore a cinque.

L'Offerta Economica e il PEF devono, a pena di esclusione, essere **sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore**; nel caso di concorrenti associati, tali documenti devono essere sottoscritti con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 16.1.

Con la presentazione dell'offerta, in caso di aggiudicazione, il concorrente si obbliga irrevocabilmente nei confronti del committente ad eseguire le prestazioni oggetto di gara in conformità a quanto indicato nell'offerta tecnica e nell'offerta economica. Gli oneri fiscali sono in conformità alle leggi vigenti.

## 20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs 50/2016.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi, che verranno attribuiti come specificato in seguito:

OFFERTA	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>

### 20.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante "TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI TECNICI" con la relativa ripartizione dei punteggi.

#### **"TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI TECNICI"**

ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA		
<b>A</b>	<b>Modalità di gestione del servizio</b>	<b>Max 45 punti</b>
A1	Modalità di organizzazione del servizio svolto verso l'utenza: - giorni, orari di ricevimento, personale da impiegare per la gestione del servizio; - ubicazione/prossimità rispetto alla sede comunale dello sportello eventualmente esistente (specificare la distanza in km tra lo sportello e la casa comunale); in alternativa, impegno ad aprire lo sportello entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione secondo le indicazioni previste nel capitolato.	D Max 28 punti
A2	Modalità di accesso all'applicativo web di gestione del servizio. Caratteristiche del sistema informativo, modalità di semplificazione e snellimento per il contribuente, attivazione sito web ed interazione con sistemi già vigenti nell'amministrazione.	D Max 10 punti
A3	Forme di accesso alla procedura informatica utilizzata consentite al personale comunale (modalità di consultazione di avanzamento delle pratiche, riscossione, procedure esecutive), formazione dipendenti comunali	D Max 7 punti
<b>B</b>	<b>Iniziative e progetti di recupero dell'evasione</b>	<b>Max 25 punti</b>
B1	Iniziative e progetti per il recupero dell'evasione: procedure, tempi, modi. Si valuteranno le iniziative di contrasto all'abusivismo e al controllo dell'evasione mediante le attività che la ditta partecipante proporrà facendo in particolare riferimento a: sistemi di controllo, periodicità delle rilevazioni, procedure di segnalazione agli uffici, ecc.	D Max 10 punti
B2	Gestione del contenzioso: metodologia utilizzata	D Max 8 punti

B3	Censimento e mappatura delle utenze entro 12 mesi dalla consegna del servizio	D Max 7 punti
<b>Totale</b>		<b>Max 70 punti</b>

## 20.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

La Commissione giudicatrice eseguirà la valutazione dei singoli elementi in esame determinando un coefficiente variabile tra 0 e 1, calcolato attraverso la media dei coefficienti assegnati dai singoli commissari secondo i seguenti parametri indicati:

- **non valutabile (coefficiente 0)**: sarà attribuito ai Concorrenti che non offrono proposta oppure a quelli che offrono prestazione corrispondente al minimo previsto dal Capitolato, senza migliorie rispetto a quanto richiesto;
- **insufficiente (coefficiente da 0,01 a 0,25)**: attribuito all'offerta i cui contenuti sono sviluppati con un livello di approfondimento limitato e insufficiente rispetto al criterio in esame e/o tale da non rendere evidente la concreta attuabilità dei contenuti del medesimo e/o all'offerta che contenga proposte poco attinenti al criterio da valutare;
- **sufficiente (coefficiente da 0,26 a 0,50)**: attribuito all'offerta la cui relazione contiene trattazione sintetica e con approfondimento solo sufficiente del criterio trattato e/o nel caso contenga una proposta poco significativa relativamente al criterio in questione;
- **buono (coefficiente da 0,51 a 0,75)**: attribuito all'offerta la cui relazione, seppur sintetica, sia rispondente in modo significativo a quanto richiesto e contenga migliorie di rilievo;
- **ottimo (coefficiente da 0,76 a 1,00)**: attribuito all'offerta la cui relazione esponga con un livello dettagliato ed esaustivo di approfondimento una proposta coerente con quanto richiesto e contenente elementi migliorativi rilevanti.

All'offerta che avrà ottenuto il miglior coefficiente verrà attribuito il punteggio massimo dell'elemento in esame. Alle rimanenti il punteggio verrà attribuito in modo proporzionale secondo l'utilizzo della seguente formula:

$$So = \frac{Ra}{Rmax} \times Pmax$$

Dove:

So = punteggio offerta in esame

Ra = coefficiente offerta in esame

Rmax = miglior coefficiente

Pmax= punteggio massimo applicabile al criterio/sottocriterio in esame

### 20.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

All'offerta economica è attribuito un massimo di 30 punti, che saranno assegnati sulla base dei seguenti coefficienti:

- il coefficiente 1 (uno) all'offerta più conveniente per il Comune;
- il coefficiente 0 (zero) all'offerta che non prevede nessun ribasso rispetto all'aggio posto a base di gara;
- alle offerte intermedie, un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula di interpolazione lineare:

$$V(a)_i = P_{\text{Min}}/P_i \text{esimo}$$

dove

$V(a)_i$  = coefficiente attribuito al concorrente  $i$ -esimo;

$P_{\text{Min}}$  = aggio più basso tra tutte le offerte pervenute;

$P_i$ -esimo = aggio offerto dal concorrente  $i$ -esimo;

### 20.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI COMPLESSIVI

Quanto all'attribuzione del punteggio finale, l'offerta economicamente più vantaggiosa verrà individuata in base alla seguente formula:

$$P_{\text{tot}} = P_{\text{Ti}} + P_{\text{Ei}}$$

dove:

$P_{\text{tot}}$  = punteggio totale;

$P_{\text{Ti}}$  = punteggio conseguito dall'offerta tecnica dall' $i$ -esimo concorrente;

$P_{\text{Ei}}$  = punteggio conseguito dall'offerta economica dall' $i$ -esimo concorrente.

Si precisa che nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, verranno usate le prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore o inferiore qualora la terza cifra decimale risulti pari o superiore, ovvero inferiore a cinque.

**N.B. RIPARAMETRAZIONE:** al fine di evitare l'attribuzione di un peso eccessivo ad elementi carenti delle offerte dei concorrenti, **non si procederà ad alcuna riparametrazione dei punteggi ulteriore rispetto alla riproporzione dei coefficienti prevista dal paragrafo V delle Linee Guida Anac n. 2 e sopra specificata.**

## 21 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

**Ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 55/2019, si applica l'art. 133, comma 8, del D.lgs 50/2016, e, pertanto, si procederà all'esame delle offerte tecniche ed economiche prima della verifica della documentazione amministrativa.**

**NOTA BENE: La stazione appaltante si riserva di effettuare controlli delle dichiarazioni rese dagli operatori economici concorrenti, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi in ordine alla veridicità delle medesime.**

Si procederà come segue.

Il giorno **03/11/2022 alle ore 12.00**, il Seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione delle offerte collocate sul SATER.

Successivamente il Seggio di gara procederà come segue:

- apertura di tutte le buste amministrative attraverso il comando "Apertura Buste" senza verificare il contenuto delle stesse;
- attribuzione dell'esito "Ammissa ex art. 133 comma 8." a ciascun offerente.

Si chiuderà, quindi, sulla predetta piattaforma la fase di "Valutazione Amministrativa", si provvederà alla redazione di apposito verbale relativo alle attività svolte e si procederà con le fasi di valutazione successive come di seguito descritte.

## **22 COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La Commissione giudicatrice è nominata dal dirigente responsabile della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, dott.ssa Angela Toscani, secondo le disposizioni di cui alle Linee Guida n. 5, recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici", approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e secondo i criteri approvati con Provvedimento del Presidente della Provincia n. 91 del 02/09/2016 "Criteri per la nomina della commissione giudicatrice nelle procedure di affidamento con l'offerta economicamente più vantaggiosa", ai sensi dell'efficacia sospesa dell'art 77 comma 3 D.Lgs n. 50 2016 disposta dall'art 1 comma 1 lett c) della Legge 55/2019 con proroga sino al 31/06/2023 in base all'art 8 comma 7 della Legge 120/2020.

La Commissione è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina, ai sensi dell'art. 77, comma 9, del codice. Per la Commissione giudicatrice è prevista la possibilità di svolgere le sedute riservate a distanza in streaming o con collegamenti da remoto, adottando tutte le misure necessarie a garantire la riservatezza delle comunicazioni e la trasparenza delle operazioni, in conformità con quanto disposto nel paragrafo 2.9 della delibera ANAC n.312/2020.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte qualitative e quantitative dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte. La stazione appaltante

pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.

### **23 APERTURA E VALUTAZIONE DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

La data e l'ora della seduta in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato l'offerta nei termini previsti dal bando di gara, almeno un giorno prima della data prevista.

L'apertura delle buste contenenti le offerte sarà effettuata in seduta pubblica virtuale, al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare

In una o più sedute riservate la Commissione giudicatrice procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi coefficienti e punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La Commissione giudicatrice potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione inserita nella busta dell'offerta tecnica, ove ciò sia ritenuto necessario.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Sono visibili ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La terza busta, con la dicitura "BUSTA ECONOMICA", verrà aperta, in seduta pubblica virtuale, una volta conclusa la valutazione delle offerte tecniche.

In tale seduta, la Commissione giudicatrice, nel giorno e ora che verranno preventivamente comunicati ai concorrenti, procederà:

- allo sblocco delle buste "Offerta economiche" dei concorrenti ed a verificarne la correttezza formale, e alla lettura dell'offerta economica;
- all'attribuzione del punteggio al criterio di valutazione B (offerta economica);
- a calcolare il punteggio complessivo ottenuto per ogni concorrente, sommando i punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerte economiche, stilando la graduatoria delle offerte in ordine decrescente.
- all'individuazione della soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 a mezzo della piattaforma SATER. Si precisa inoltre che saranno sottoposte a verifica, ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, le offerte in relazione alle quali risultino attribuiti contemporaneamente:

- un punteggio relativo all'elemento "prezzo" pari o superiore ai 4/5 del corrispondente peso ponderale;
- un punteggio complessivo relativo a tutti gli elementi dell'offerta tecnica pari o superiore ai 4/5 della somma dei corrispondenti pesi ponderali;
- ad indicare al Responsabile del Procedimento del Comune le offerte che, secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del Responsabile del Procedimento di decidere al riguardo.

Qualora non si rilevi la presenza di offerte anormalmente basse, nella stessa seduta si dichiareranno gli aggiudicatari proposti.

**Il calcolo per la valutazione di congruità è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.**

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano gli stessi punteggi parziali, si procederà in seduta pubblica mediante sorteggio automatico previsto dalla piattaforma SATER.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al seggio di gara i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in diminuzione rispetto al canone fisso previsto dall'art. 7 del Capitolato speciale.

## **24 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Il calcolo della soglia di anomalia viene effettuato sui valori dei punteggi derivanti dai coefficienti non riproporzionati.

L'eventuale verifica di anomalia viene fatta sui valori dei coefficienti discrezionali non riproporzionati.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

## **25 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Il Seggio di gara procederà all'esame della documentazione amministrativa del miglior offerente, onde verificare che non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità richiesti in capo al medesimo; sulla base dell'esito della verifica della documentazione amministrativa, si procederà, eventualmente, ad attivare il sub-procedimento di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione indicato dalla stazione appaltante, o in caso di mancanza di uno dei requisiti di partecipazione, il concorrente sarà escluso dalla gara; si procederà quindi a verificare la documentazione amministrativa del concorrente primo classificato nella graduatoria risultante dal ricalcolo del punteggio economico e del punteggio tecnico.

Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.

La conclusione delle fasi di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, successivamente alle quali la graduatoria si consolida (o cristallizza), viene considerata coincidente con l'adozione della determinazione di aggiudicazione, sia essa o meno efficace, che verrà adottata dal RUP del Comune di Cadeo (PC). La seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o giorno successivo non festivo, salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche.

LA SEDUTA PUBBLICA VIRTUALE SARÀ ACCESSIBILE DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI ESCLUSIVAMENTE DA COLLEGAMENTO INFORMATICO DA REMOTO; NON SARANNO AMMESSI A PRESENZIARE FISICAMENTE ALLA SEDUTA PERSONE CHE SI PRESENTINO NEGLI UFFICI DELLA STAZIONE APPALTANTE.

NOTA BENE: Nei limiti previsti dall'articolo 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, il seggio di gara invita, se necessario, i concorrenti a completare e/o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati,

documenti e dichiarazioni prodotte e di seguito citati, secondo quanto previsto oltre nel presente Disciplinare, nel paragrafo 13 "Soccorso istruttorio."

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. In caso di offerte vincenti uguali si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario con sorteggio.

L'esito positivo della verifica dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale in capo all'aggiudicatario comporterà l'adozione del provvedimento di dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione.

Qualora dall'accertamento i requisiti non risultassero soddisfatti, l'Amministrazione provvederà ad annullare l'aggiudicazione, ad informare l'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché l'Autorità Giudiziaria per gli accertamenti del caso, e a verificare la documentazione amministrativa del concorrente secondo classificato in graduatoria. Un esito positivo di tale verifica comporterà l'aggiudicazione della gara a quest'ultimo soggetto.

Nell'ipotesi in cui non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

## **26 AGGIUDICAZIONE E STIPULA DELLA CONVENZIONE**

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della procedura, il Comune di Borgonovo Val Tidone si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, sul concorrente primo classificato nella graduatoria finale, a cura della SUA.

All'esito di tali verifiche l'RFA trasmetterà tutti i documenti di gara al RUP del Comune di Borgonovo Val Tidone per gli adempimenti di propria competenza.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, il RUP, prima dell'aggiudicazione, procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

Il medesimo RUP, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1 del Codice, procede all'adozione della Determina di aggiudicazione.

Nelle comunicazioni di aggiudicazione e di esclusione sarà indicata la scadenza del termine dilatorio per la stipula della convenzione.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti, nonché dopo la verifica della veridicità delle ulteriori dichiarazioni sostitutive rese dall'impresa aggiudicataria, in sede di presentazione dell'offerta. In caso di ricorso al subappalto, trova applicazione quanto precisato al paragrafo 11.

In caso di esito negativo delle verifiche, il RUP procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC.

Il RUP aggiudicherà, quindi, al secondo graduato in subordine all'esito positivo delle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la concessione verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione della convenzione è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 159/2011.

La convenzione, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulata prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo diversa disposizione del Comune di Borgonovo Val Tidone.

All'atto della stipulazione della convenzione, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sul valore della concessione secondo quanto previsto dall'art. 17 del Capitolato.

Il mancato invio/la mancata presentazione di quanto necessario ai fini della stipula sarà causa di revoca dell'aggiudicazione.

La sottoscrizione del contratto inerente al servizio in oggetto avverrà in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante del Comune di Borgonovo Val Tidone ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50.

La convenzione è soggetta agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

L'esito positivo degli accertamenti d'ufficio nonché la ricezione della documentazione richiesta dal Comune nel termine fissato, è condizione essenziale per la stipula della convenzione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le eventuali spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione della convenzione.

## **27 CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento adottato dal Comune di Borgonovo Val Tidone, con delibera della Giunta comunale n. 45/2022.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito del Comune, reperibili al seguente link: <https://www.comune.borgonovo.pc.it/amm-trasparente/atti-general/>

## **28 ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, si precisa che la modalità di tale richiesta deve avvenire tramite la specifica funzione del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER); le istruzioni operative per utilizzare tale funzione sono descritte nell'apposita "Guida all'uso" reperibile al link: [https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/manuale-oe-richiesta-accesso-agli-atti/@@download/file/15\\_SATER\\_ManualeOE\\_Richiesta\\_di\\_accesso\\_agli\\_Atti\\_20190925.pdf](https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/manuale-oe-richiesta-accesso-agli-atti/@@download/file/15_SATER_ManualeOE_Richiesta_di_accesso_agli_Atti_20190925.pdf)

## **29 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Tutte le controversie derivanti da all'esecuzione della concessione sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Piacenza, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Ai sensi dell'art. 209, comma 2 del Codice, si precisa che la concessione non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dalla concessione. Ai sensi dello stesso comma 2 dell'art. 209 del Codice è vietato in ogni caso il compromesso.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D.Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al T.A.R. Emilia Romagna, nei termini indicati dall'art. 120 del citato decreto.

## **30 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di appalto di lavori, servizi e forniture, o comunque raccolti dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza (SUA) e dal Comune di Borgonovo Val Tidone, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e dalla Legge sugli Appalti.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, il mancato conferimento dei dati personali preclude la partecipazione all'istruttoria della gara.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della Stazione Unica Appaltante e del Comune di Borgonovo Val Tidone, individuati quali Autorizzati al trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati;

Soggetti terzi fornitori di servizi per la SUA o per il Comune di Borgonovo Val Tidone, o comunque ad essi legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;

Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;

Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

Legali incaricati per la tutela della SUA o del Comune di Borgonovo Val Tidone in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla Stazione Unica Appaltante e dal Comune di Borgonovo Val Tidone nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea. I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

In qualunque momento l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. dal 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta deve essere rivolta al Titolare del trattamento: Provincia di Piacenza, con sede in Corso Garibaldi n. 50 – 29121 Piacenza.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).

La responsabile del trattamento per la SUA è la dott.ssa Angela Toscani.

Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) per la Provincia di Piacenza è SISTEMA SUSIO s.r.l., con sede legale a Cernusco sul Naviglio (Mi) Via Pontida n.9 (C.F. 05181300962) e-mail: [dpo@provincia.pc.it](mailto:dpo@provincia.pc.it).

Il responsabile del trattamento per il Comune di Borgonovo Val Tidone, per questa concessione, è il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, Dott.ssa Ivana Pallavera.

Il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) per il Comune di Borgonovo Val Tidone è dott.ssa Simona Persi, Via Pernigotti, 13 –Tortona (AL) , C.F. PRSSMN75R69L304F e P.I.V.A 02491250060.